



ASP Palermo

Data 14/03/2022 12.14.55

ASPPA/0044636/2022

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 90141  
PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

**Dipartimento Risorse  
Tecnologiche Finanziarie e  
Strutturali**

**U.O.C. Gestione del Patrimonio**

Via Pindemonte, 88  
90129 – Palermo

**Telefono**

091 7033639 - 3484

**EMAIL**

[uoc.patrimonio@asppalermo.org](mailto:uoc.patrimonio@asppalermo.org)  
[patrimonio@pec.asppalermo.org](mailto:patrimonio@pec.asppalermo.org)

**WEB**

[www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org)

Ai Direttori delle Macrostrutture Aziendali  
Ai Direttori delle UU.OO.CC.  
Ai Responsabili delle UU.OO.SS.

e, p.c. Al Referente Aziendale  
del Servizio di Brokeraggio (RASB)  
Avv. Daniela Antinoro

Al Responsabile Unico del Procedimento  
(RUPE)  
Dr. Piero Caltagirone

Al Direttore dell'esecuzione (DE)  
Sig.ra Emma Avellone

Al Direttore della U.O.C.  
Progettazione e Manutenzioni

Alla Direzione Generale  
Alla Direzione Amministrativa  
Alla Direzione Sanitaria  
Loro Sedi

Alla Spett.le Società  
Consulbroker S.p.a.  
mail: [info@consulbrokers.it](mailto:info@consulbrokers.it)  
pec: [consulbrokers-asppa@pec-legal.it](mailto:consulbrokers-asppa@pec-legal.it)

**Oggetto: procedura denuncia e gestione sinistri "Polizza danni alla proprietà"  
n. 666.035.0000901111 - decorrenza dalle ore 24.00 del 30.11.2021 fino alle  
ore 24.00 del 30.11.2025 -**

Si informa che con e-mail del 10.03.2022, il Consulbrokers ha inviato copia della nuova polizza All Risk n. 666.035.0000901111 stipulata con la Compagnia Assicurativa Vittoria Assicurazioni per i danni al patrimonio mobile e immobile, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.11.2021 e fino alle ore 24.00 del 30.11.2025.

Ciò premesso, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce e la gestione dei sinistri, rientranti nella polizza in oggetto, si conferma quanto già specificato con la nota prot. n. ASPPA/0075179 del 13.07.2021 a cui si rimanda integralmente il contenuto.

La presente viene inoltrata al Responsabile della U.O.S. Comunicazione ed Informazione, che provvederà alla pubblicazione della presente circolare sul sito web

aziendale <http://www.asppalermo.org> nella sezione "Documenti/circolari" unitamente alla nota prot. n. ASPPA/0075179 del 13.07.2021 già citata, alla nuova polizza "Vittoria Assicurazioni", all'allegato "1" e al capitolato di polizza di Assicurazione – All Risks Property.

Allegati:

- Polizza stipulata con la Compagnia "Vittoria Assicurazioni";
- Allegato 1;
- Capitolato di Polizza Assicurazione – All Risks Property.

Il Collaboratore Amministrativo  
Rag. Onofrio Tantillo

Il Dirigente Amministrativo  
Dr. Giovanni Cacciatore

Il Direttore della U.O.C.  
Gestione del Patrimonio  
Dr. Giuseppe Rinaldi

**POLIZZA**

 Numero **666.035.0000901111**  
 Agenzia **SAN MAURO TORINESE 666**  
 Canale Distribuzione **CONSULBROKERS S.P.A.**
**DATI DEL CONTRAENTE**

 Ragione Sociale **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO**  
 Partita Iva **05841760829**  
 Indirizzo **VIA GIACOMO CUSMANO 24**  
 Comune **PALERMO** Provincia **PA** C.A.P. **90141**
**DATI DI POLIZZA**

 Effetto Ore **24:00** del **30/11/2021** Scadenza Ore **24** del **30/11/2025** Durata Anni **4** Mesi **0** Giorni **0**  
 1° Quietanza **30/11/2022** Data rescindibilità **\*\*\*\*\*** Periodo di mora **90**  
 Frazionamento **annuale**  
 Coassicurazione **NO** Quota Vittoria **100.00**
**POLIZZA SOGGETTA A REGOLAZIONE PREMIO**
**PREMIO ANNUO DI POLIZZA**

 Premio lordo annuo di polizza **€ 224.525,00** di cui imposte **€ 40.864,49**  
 Premio lordo annuo di polizza **€ 224.525,00** di cui diritti di polizza **0,00** di cui imposte **€ 40.864,49**
**PREMIO RATA INIZIALE**

 Imponibile **€ 183.660,51** Imposte **€ 40.864,49** Totale **€ 224.525,00**
**PREMIO RATE SUCCESSIVE**

 Imponibile **€ 183.660,51** Imposte **€ 40.864,49** Totale **€ 224.525,00**

Sconto durata poliennale ex L. 99/09: 5%. A fronte di tale riduzione di premio, il contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto prima della sua scadenza. Tale facoltà tuttavia può essere esercitata anche anticipatamente, rispetto alla scadenza indicata in polizza, solo se sono trascorsi i primi cinque anni di durata contrattuale.

**DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

 Indirizzo **VIA GIACOMO CUSMANO, 5**  
 Comune **PALERMO**  
 C.A.P. **90141**  
 Provincia **PA**  
 Classe del Fabbricato **Fabbr.costr.con strutture cemento armato-laterizi**  
 Anno di costruzione **Dal 1950 al 1980**  
 Numero piani fuori terra **5**  
 Percentuale Uso Abitativo **0**  
 Classificazione del rischio **CIVILE**  
**ISTITUTI DI CURA, OSPEDALI FINO A 10 PIANI FUORI TERRA**
**GARANZIE PRESTATE (PARTITE)**
**SEZIONE DANNI DIRETTI**

Prima rata	<b>€ 183.660,51</b>	Rate successive	<b>€ 183.660,51</b>	Imponibile annuo	<b>€ 183.660,51</b>
FABBRICATO				Imponibile annuo	<b>€ 154.638,44</b>
Somma Assicurata		<b>€ 552.280.000,00</b>			
Tasso di Tariffa Applicato		<b>0,28</b>			
MACCHINARI-ATTREZZATURE-ARREDAMENTI				Imponibile annuo	<b>€ 29.022,07</b>
Somma Assicurata		<b>€ 103.650.234,00</b>			
Tasso di Tariffa Applicato		<b>0,28</b>			
EVENTI SPECIALI				Imponibile annuo	<b>€ 0,00</b>
Somma Assicurata		<b>€ 655.930.234,00</b>			
Tasso di Tariffa Applicato		<b>0</b>			

Estensioni di rischio operanti:

ai MACCHINARI ATTREZ.ARRED., al FABBRICATO, Eventi sociopolitici, Terrorismo



**SEZIONE DANNI DIRETTI**

<b>EVENTI ATMOSFERICI</b>		Imponibile annuo	<b>€ 0,00</b>
Somma Assicurata	<b>€ 655.930.234,00</b>		
Tasso di Tariffa Applicato	<b>0</b>		
Estensioni di rischio operanti:			
ai MACCHINARI ATTREZ.ARRED., al FABBRICATO			
<b>ALLUVIONI</b>		Imponibile annuo	<b>€ 0,00</b>
Somma Assicurata	<b>€ 655.930.234,00</b>		
Tasso di Tariffa Applicato	<b>0</b>		
Estensioni di rischio operanti:			
ai MACCHINARI ATTREZ.ARRED., al FABBRICATO			

**SEZIONE FURTO**

Prima rata	<b>€ 0,00</b>	Rate successive	<b>€ 0,00</b>	Imponibile annuo	<b>€ 0,00</b>
<b>CONTENUTO FURTO</b>				Imponibile annuo	<b>€ 0,00</b>
Somma Assicurata	<b>€ 150.000,00</b>				
Tasso di Tariffa Applicato	<b>0</b>				

**CONDIZIONI INTEGRATIVE (Si richiama l'attenzione ai sensi dell'art 166 D.Lgs. 209/2005)**
**2700 - Proroga termini di pagamento del premio**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile, il termine per il pagamento dei premi o delle rate successive è quello indicato nel frontespizio di polizza alla voce periodo di mora

**18127 - Area Riservata – Programma Fidelizzazione**

Gentile Cliente,

la informiamo che le è stato inviato un SMS e/o una mail con il PIN (Personal Identification Number) provvisorio, utile alla registrazione all'Area Riservata dei Clienti Vittoria Assicurazioni e all'iscrizione al programma di fidelizzazione della Compagnia (\*).

Qualora nei nostri archivi non fosse disponibile nemmeno uno dei suoi contatti fra l'indirizzo mail e il numero di cellulare, il PIN Le verrà consegnato direttamente dalla Sua Agenzia. Per completare la registrazione basterà accedere al sito [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) <<http://www.vittoriaassicurazioni.com>>, cliccare su AREA RISERVATA ed accedere come cliente già registrato (pulsante ACCEDI). La stessa operazione potrà essere effettuata in mobilità utilizzando la nostra App MyVittoria, scaricabile gratuitamente dai principali Store di applicazioni mobile. Per ragioni di sicurezza al primo accesso le verrà richiesto modificare il PIN provvisorio con una nuova password personale.

Il PIN ha una durata di tre mesi trascorsi i quali, per una questione di sicurezza, ne verrà generato uno nuovo che le comunicheremo con le stesse modalità indicate sopra.

Entrando in Area Riservata sia da web che da APP potrà visualizzare anche il programma di fidelizzazione della Compagnia, grazie al quale avrà accesso ad una infinità di vantaggi e sconti.

(\*) Le persone giuridiche, i dipendenti di Direzione ed i collaboratori/dipendenti delle Agenzie Vittoria non avranno accesso al programma di fidelizzazione della Compagnia.

**33916 - MEDIAZIONE OBBLIGATORIA**

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste d'indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente, ovvero, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il Contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: [mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it](mailto:mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it)



[<mailto:mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it>](mailto:mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it)

2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

### 37610 - senza data

LA PRESENTE POLIZZA CESSERÀ ALLA SUA NATURALE SCADENZA, SENZA OBBLIGO DI DISDETTA DELLE PARTI CONTRAENTI.

### 825 - Descrizione del rischio

La polizza è regolata dalle condizioni presenti nel capitolato.



**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

L'Assicurato dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile:

a) le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo quinquennio danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza; b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società; c) non esistono depositi, con o senza scaffalature, aventi altezza d'impilamento superiore a 10 metri.


Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di approvare le seguenti "Condizioni di Assicurazione":

Condizioni Generali di Assicurazione - mod. PB035ALL-AR-EDZ-0119

e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza. Per l'effetto dichiara di conoscerle e di accettarle quali condizioni contrattuali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 nonché di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, con particolare riferimento a quelli di categorie particolari relativi allo stato di salute, all'appartenenza ad associazioni anche a carattere sindacale, all'origine etnica o razziale, biometrici e giudiziari, svolto da Vittoria Assicurazioni S.p.A. per le finalità assicurative, con le modalità e nei termini di cui alla predetta



---

CONTRAENTE

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Il contraente dichiara di aver ricevuto e preso atto del contenuto del Set Informativo redatto ai sensi delle vigenti disposizioni previste dal Codice delle Assicurazioni Private e del regolamento Ivass n.41 del 2 Agosto 2018.

---

CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver conosciuto e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione qui richiamati:

- Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro.
- Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta data almeno 60 giorni prima della scadenza.
- Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria.
- Esclusione dei danni da atti vandalici o dolosi.
- Cose assicurabili a condizioni speciali: pagamento dell'indennizzo a riparazione o ricostruzione avvenuta.
- Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento agli obblighi in caso di sinistro.
- Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti.
- Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti.
- Assicurazione presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

---

CONTRAENTE**Avvertenza (ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento IVASS n. 41/2018)**

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.



**Nota** (ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento IVASS n. 41/2018)

Il presente contratto prevede il pagamento del premio con la periodicità indicata nella prima facciata di polizza; inoltre, si precisa che i mezzi di pagamento consentiti da Vittoria per il perfezionamento del presente contratto sono i seguenti: assegno bancario o circolare non trasferibile intestati all' Impresa o all' intermediario; bonifico bancario; moneta elettronica; pagamento in conto corrente postale; pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

L'importo dovuto alla firma del presente contratto è stato incassato alla data e ora presente sulla Ricevuta di Pagamento



**Allegato 1**

La presente polizza è regolata dal capitolato di gara allegato, integrato dall'offerta tecnica presentata di cui si riportano gli estremi

<b>Sottolimiti</b>	
STOP LOSS per Sinistro/Azienda/Anno	€ 100.0000.000
Terremoto/Evento sismico	Garanzia non prestata
Eruzioni vulcaniche	€ 25.000.000
Inondazioni/Alluvioni/ Allagamenti	€ 10.000.000
Eventi atmosferici	€ 10.000.000
Crollo/Collasso strutturale	€ 10.000.000
Terrorismo/Sabotaggio	€ 15.000.000
Franchigia fissa per ogni sinistro, se non diversamente previsto	€ 15.000
Garanzia Furto Beni Mobili: Limite di indennizzo per sinistro per ciascuna Azienda	€ 150.000

Sommario

Art. 1 - Durata, impostazione e revisione del contratto .....	9
Art. 2 - Costituzione del premio e regolazione – Altre assicurazioni – Buona fede.....	10
Art. 3 - Riferimento alle norme di legge - Foro competente.....	11
Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede .....	11
Art. 5 - Coassicurazione e delega .....	11
Art. 6 - Rinuncia al diritto di rivalsa.....	11
Art. 7 - Assicurazione per conto di chi spetta.....	12
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro.....	12
Art. 9 - Ispezione dei beni assicurati.....	12
Art. 10 - Gestione della Polizza - Clausola broker – Forma delle Comunicazioni .....	12
Art. 11 - Trattamento dei dati .....	12
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	13
Art. 13 - Interpretazione del contratto .....	13
Art. 14 - Variazioni Normative.....	13
Art. 15 - Variazioni del Contraente .....	13
Sezione 1) INCENDIO e ALTRI DANNI AI BENI .....	15
Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1 .....	15
Art. 17 - Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società .....	23
Art. 18 - Acquisizione di nuovi beni.....	23
Art. 19 - Deroga alla regola proporzionale .....	23
Sezione 2) FURTO, RAPINA e RISCHI ASSIMILABILI .....	24
Art. 20 - Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia.....	25
Art. 21 -Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro .....	26
Art. 22 - Recupero delle cose rubate .....	26
Art. 23 – Esclusioni .....	27
Art. 24 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti .....	28
Art. 25 - Procedura per la valutazione del danno (Sezioni 1 e 2).....	29
Art. 26 - Mandato dei Periti (Sezioni 1 e 2) .....	30
Art. 27 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni 1 e 2).....	31
Art. 28 - Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo” – valido solamente per la SEZIONE 1) .....	32
Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo (SEZIONI 1 e 2).....	32
Art. 30 - Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni 1 e 2).....	33
Art. 31 - Compensazione tra partite (Sezione 1) .....	33

Art. 32 - Operatività dell'Assicurazione.....	33
Art. 33 - Forma dell'Assicurazione – Deroga alla proporzionale (Valida per la Sezioni 2) .....	33
Art. 34 - Anticipo dell'indennizzo .....	33
Art. 35 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause).....	33
Art. 36 - Clausola SARS - Cov2 / Coronavirus .....	34
Art. 37 - Disposizione finale.....	34

### Definizioni

<b>Amministrazione o Ente Sanitario Contraente</b>	Il soggetto persona fisica o giuridica che stipula la polizza.
<b>Ente Sanitario Assicurato (di seguito anche "Ente Sanitario"):</b>	ciascun Ente Sanitario (ASP, AO, AOU, IRCCS, ecc.) facente parte del Servizio Sanitario della Regione Siciliana.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Acqua piovana</b>	i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti.
<b>Allagamenti:</b>	qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione
<b>Apparecchiature elettroniche:</b>	qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature elettromedicali, apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computer e computer, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant'altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo.
<b>Supporto dati, spese di ricostruzione dei dati e del software</b>	si assicurano programmi e spese di ricostruzione dati a seguito di perdite e i danni materiali e diretti indennizzabili e altri danni diretti non escluse dalle Condizioni, anche quando non vi sia un danno materiale coperto, cioè quando dati e programmi siano danneggiati da mancanza di corrente, sovratensione, sottotensione, manipolazioni di dati e programmi dovute ad azioni fraudolente, infezioni da virus ed altri programmi dannosi, errori di manipolazioni del personale addetto compreso la scelta del programma, arresto, malfunzionamento di impianti al servizio di quelli elettronici e dei collegamenti, scariche elettrostatiche, perturbazioni elettromagnetiche.
<b>Sabotaggio</b>	plurime attività, svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
<b>Terrorismo</b>	plurime attività, svolte con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.
<b>Attività degli Enti Sanitari assicurati</b>	l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.
<b>Beni di dipendenti e utenti</b>	i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell'Ente Sanitario nonché agli utenti dei servizi da esso erogati, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture del e/o in uso all'Ente Sanitario

<b>Beni immobili:</b>	fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell'Ente Sanitario o da esso assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, TVCC; elettrici per forza motrice ed illuminazione, di energia termica, di riscaldamento e condizionamento, idrici e anti-incendio, fotovoltaici, audio e video, di video sorveglianza, vari ed ausiliari – impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza), condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione. I Beni immobili sono di costruzione e copertura prevalentemente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materia combustibili. Per beni si intendono anche le costruzioni che siano vincolati ex lege 1089/39 e ss.mm.ii. ed ultracinquantenni e/o vincolati ex D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
<b>Beni mobili</b>	<p>tutto quanto di proprietà dell'Ente Sanitario o da esso assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchiature Elettroniche, denaro, titoli e valori in genere), ovvero la cui collocazione all'interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, contenuto all'interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all'Ente Sanitario, o a altri Enti o Società ad esso collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell'Ente Sanitario o di altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche merci in genere, farmaci (esclusi stupefacenti), denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all'Ente Sanitario se iscritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili, nonché le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno.</p> <p>Rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà dell'Ente Sanitario o di terzi, fermo quanto previsto al successivo ...</p> <p>Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 20 - "Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia", rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. <b>Beni all'aperto</b>).</p>
<b>Broker</b>	il RTI GBSAPRI S.p.A./VIRAS S.r.l. e la Consulbrokers S.p.A., disgiuntamente fra loro e in relazione agli Enti Sanitari da ciascuno assistiti, in breve detti "broker"
<b>Contraente:</b>	il soggetto, persona giuridica, che stipula l'Assicurazione;
<b>Crollo – collasso strutturale</b>	il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;
<b>Danno consequenziale</b>	il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.
<b>Denaro, titoli e valori in genere</b>	denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà dell'Ente Sanitario o di terzi.
<b>Dolo del Contraente o dell'Assicurato</b>	il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato
<b>Esplosione</b>	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

## Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

<b>Evento sismico o terremoto</b>	un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene
<b>Eventi sociopolitici</b>	scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla.
<b>Fenomeni atmosferici</b>	i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.
<b>Fenomeni elettrici</b>	l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ di usura o di carente manutenzione;</li> <li>○ direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o dacollaudi e prove;</li> <li>○ i guasti, i vizi, i difetti, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato di cui deve rispondere il costruttore o il fornitore o il locatore;</li> <li>○ dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto, fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore/fornitore per quanto da essa indennizzato.</li> </ul>
<b>Franamento</b>	il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce lungo un versante inclinato, anche non dovuto a infiltrazioni.
<b>Franchigia:</b>	l'importo previsto dalle norme contrattuali e che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto.
<b>Fuoriuscita di acqua</b>	la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o simili, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.
<b>Implosione</b>	il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.
<b>Incendio</b>	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Inondazioni, alluvioni</b>	la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.
<b>Lastre</b>	le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.
<b>Liquidazione del danno</b>	la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
<b>Maremoto</b>	anomalo moto ondoso marino conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, frane o impatti meteoritici o di altro evento che provochi spostamento improvviso di grandi masse d'acqua marina.
<b>Mezzi di custodia</b>	mezzi usati per custodire documenti, denaro, preziosi e altri beni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: cassetti chiusi a chiave, casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza.
<b>Polizza</b>	il documento che prova e regola l'Assicurazione.
<b>Primo rischio assoluto</b>	la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

<b>Regola proporzionale</b>	quanto normato dall'Art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.
<b>Rischio locativo</b>	le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
<b>Ricorso dei locatari</b>	le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.
<b>Ricorso terzi</b>	inteso come le conseguenze della Responsabilità Civile attribuibili al Contraente a termini degli Artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per i danni a beni immobili e mobili di proprietà di Terzi, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto.
<b>Scoperto</b>	la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.
<b>Scoppio</b>	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.
<b>Sinistro</b>	l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Smottamento</b>	lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
<b>Società o Impresa</b>	la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto.
<b>Soggetti non considerati terzi:</b>	il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Ente Sanitario, o di altra posizione assimilabile.
<b>Sovraccarico di neve</b>	il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato e' influente ai finidi questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.
<b>Valore intero</b>	la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

**La Società**

**Il Contraente**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

La presente polizza è retta, esclusivamente, dalle condizioni che seguono, eventuali moduli aggiuntivi degli Assicuratori saranno sottoscritti unicamente per le relative procedure di formalizzazione.

Le Parti prendono atto ed accettano che il Contraente, per ragioni di natura formale, amministrativa e contabile, necessita di ricevere gli originali dei documenti assicurativi per poter effettuare il relativo pagamento.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare i pagamenti nei suddetti termini temporali esclusivamente se, in quel momento, sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non limitativo: verifiche fiscali, contributive ecc.), e che, in caso contrario, l'eventuale tardivo pagamento non costituisce motivo di sospensione e/o decadenza della copertura assicurativa.

## Condizioni generali di assicurazione

### Art. 1 - Durata, impostazione e revisione del contratto

La presente assicurazione ha effetto e copertura automaticamente dalle ore 24 del giorno 30 novembre 2021 e scadenza alle ore 24.00 del 30 novembre 2025.

Alla scadenza del 30/11/2025 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatta salva la facoltà di ogni Ente Sanitario di richiedere alla Società il rinnovo dei servizi - entro il 30/09/2025 - per una durata di ulteriori dodici mesi, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente e previo accordo tra le Parti.

Non è concessa alla Parti la facoltà di disdire annualmente il presente contratto.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del C.C., la prima rata di premio, come pure le eventuali appendici future, potrà essere pagata entro e non oltre 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Limitatamente alla prima rata di premio e sempreché venga richiesta in via di urgenza l'esecuzione anticipata del contratto, l'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., esclusivamente in tale evenienza i termini di pagamento suindicati si intendono elevati a 90 (novanta) giorni, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del C.C., se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Gli Assicuratori prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker (vedasi Definizione) e riconoscono che, ai fini della normativa vigente in materia, tale pagamento ha efficacia liberatoria per il Contraente.

Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data della relativa comunicazione d'incasso scritta del suddetto Broker, che trasmetterà i relativi importi agli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio con le

modalità e nei termini temporali normalmente previsti dagli accordi di collaborazione tra Broker ed Assicuratori, indipendentemente dall'esistenza o meno di accordi di collaborazione tra il Broker (vedasi Definizione) e gli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari.

L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento, di allineare in un'unica data od in un unico mese tutte le scadenze dei contratti, sulla base delle proprie esigenze, o di chiedere ed ottenere un diverso frazionamento, senza che ciò comporti costi aggiuntivi ai premi pro rata, calcolati in un 360° per ogni giorno di garanzia.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax o mail PEC e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 15 gg successivi a tale comunicazione e/o ai termini di mora previsti.

## **Art. 2 - Costituzione del premio e regolazione – Altre assicurazioni – Buona fede**

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (ventipercento) delle stesse.

Il tasso di premio da applicare al capitale come sopra determinato, ai fini della regolazione annuale, è convenzionalmente stabilito nel 50% del tasso indicato nella scheda di calcolo del premio.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 20%, e pertanto il disposto dell'Art. 19: "Deroga alla regola proporzionale" troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all'incasso del relativo premio.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede ommesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate, rispettivamente dal Contraente o dalla Società, entro i 90 giorni successivi alla data di ricevimento del relativo documento in originale, emesso dalla Società.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax o mail PEC e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 15 gg. successivi a tale comunicazione e/o ai termini di mora previsti.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale la Società ha il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Il premio pagato anticipatamente in via provvisoria è da considerarsi come premio minimo comunque acquisito

dalla Società.

Resta inteso che, all'atto della copertura dei rischi, il premio potrà essere ricalcolato sulla base dei valori/somme definitivi, forniti dai contraenti in relazione alle variazioni intervenute tra la pubblicazione e l'aggiudicazione della gara o semplicemente in seguito alle verifiche effettuate con gli uffici preposti in relazione a somme/valori, numero di soggetti da assicurare e/o qualsiasi dato suscettibile di oscillazione, con espressa rinuncia all'applicazione degli artt. 1892 – 1893 – 1894 – 1897 – 1898 del C.C.

### **Art. 3 - Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

---

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Amministrazione.

### **Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede**

---

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'Art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **Art. 5 - Coassicurazione e delega**

---

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'Art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

### **Art. 6 - Rinuncia al diritto di rivalsa**

---

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell'Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso gli Enti Sanitari da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.

#### **Art. 7 - Assicurazione per conto di chi spetta**

---

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

#### **Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

---

La facoltà di recesso potrà essere esercitata solo a partire dalla scadenza della terza annualità assicurativa, fermo restando che il recesso esercitato dalla Società nei confronti di singoli Enti Sanitari verrà inteso come recesso nei confronti di tutti gli Enti.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla sua denuncia, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto, previa comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con preavviso di 180 (centottanta) giorni.

In tale caso le coperture assicurative rimarranno efficaci per ulteriori 180 (centottanta) giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà i ratei di premio per i periodi non fruiti, al netto delle imposte.

Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, qualora tra la data di comunicazione e l'effetto del recesso, intercorre una scadenza di periodo, con conseguente pagamento del premio, quest'ultimo sarà corrisposto prorata e calcolato per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo e l'effetto del recesso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia dei singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato con conseguente adeguamento del premio.

#### **Art. 9 - Ispezione dei beni assicurati**

---

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 10 - Gestione della Polizza - Clausola broker – Forma delle Comunicazioni**

---

Le Parti convengono, in ogni caso, che per tutta la durata del Contratto, ivi comprese le proroghe e/o le appendici, anche di regolazione del premio:

1. la gestione e l'assistenza nell'esecuzione del presente Contratto, con esclusione della potestà contrattuale, che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata al Broker (vedasi Definizione);
2. agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato e viceversa, parimenti ogni comunicazione fatta al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori, ivi comprese quelle ai fini degli artt. 1913 e 2952 del Codice Civile, fermo restando che ogni variazione concernente il contratto potrà essere effettuata solo se previamente concordata direttamente con il Contraente e/o Assicurato;
3. tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata A/R, telex, fax, pec o altro mezzo ritenuto idoneo;
4. la remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio ed è comunque parte dell'aliquota riconosciuta dagli Stessi alla cd. rete di vendita e/o distribuzione, tale remunerazione non rappresenta, in ogni caso, un onere aggiuntivo al premio di polizza per il Contraente.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati**

---

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del

presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'Accordo medesimo nonché circa i nominativi dei responsabili del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

I dati personali raccolti in esecuzione del presente Contratto saranno trattati da entrambe le Parti in qualità di autonomi Titolari, ciascuna per gli ambiti di propria e specifica competenza, attraverso programmi informatici, sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima riservatezza, per il periodo di tempo necessario alla stipulazione ed esecuzione dell'accordo e comunque nei limiti temporali indicati nelle relative Informativa.

Le modalità del trattamento dei dati personali nonché tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del GDPR, ivi comprese quelle relative ai responsabili interni e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR sono allegate alla documentazione di gara.

#### **Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

---

La Società assicuratrice, nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato al presente contratto (c.d. filiera), si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza del disposto della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziaria di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'Art. 3 della citata Legge n° 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. e dell'Art. 3 c. 8 della citata Legge.

#### **Art. 13 - Interpretazione del contratto**

---

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art. 14 - Variazioni Normative**

---

Nel caso in cui vi fossero variazioni statutarie e/o normative oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, il presente contratto con le stesse, e/o non sufficientemente tutelante, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto.

#### **Art. 15 - Variazioni del Contraente**

---

In caso di fusione, scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi, o minor termine, in base all'urgenza, comunicherà l'eventuale nuovo premio, in funzione del maggiore o minore rischio.

**La Società**

**Il Contraente**

---

---

## Condizioni particolari di assicurazione

### Sezione 1) INCENDIO e ALTRI DANNI AI BENI

#### Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti da:

1. beni immobili,
2. beni mobili,

di proprietà, in locazione, comodato o comunque in uso agli Enti Sanitari del Servizio Sanitario della Regione Siciliana indicate nel relativo dettaglio, ovunque ubicati nell'ambito del territorio regionale, nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:

3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,

in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione 2 di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) incendio,
- b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- c) esplosione, implosione e scoppio,
- d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
- f) onda sonica,
- g) urto di veicoli,
- h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
- i) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- j) rottura accidentale di lastre,
- k) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
- l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
- m) fenomeni atmosferici,
- n) formazione di ghiaccio, gelo,
- o) acqua piovana,
- p) fuoriuscita di acqua,
- q) inondazioni, alluvioni,
- r) allagamenti,
- s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- t) crollo, collasso strutturale,
- u) sovraccarico di neve,
- v) fenomeni elettrici,
- w) mancato freddo,
- x) evento sismico (in base all'offerta dell'Aggiudicatario)
- y) maremoti
- z) eruzioni vulcaniche (in base all'offerta dell'aggiudicatario)

Limitatamente ai beni immobili in stato di abbandono, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni nominativamente sopra indicati alle lettere da a) a h).

Ad integrazione di quanto sopra e di quanto di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

**Ricorso terzi – Ricorso locatari:** la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'Art. 1917 Codice Civile.

Tale garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C.

**Franamento, Smottamento, cedimento del terreno:** la Società indennizza i danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.

**Mancato Freddo:** La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda "Scoperti, Franchigie e/o Sottolimiti di Indennizzo", i danni materiali subiti beni custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
- fuoriuscita del fluido frigorifero e/o altre sostanze utilizzate allo scopo; conseguenti:

a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;

b) all'accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:

1. nell'impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all'impianto stesso;
2. negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell'impianto;
3. nei sistemi di adduzione dell'acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione odistribuzione dell'energia elettrica pertinenti all'impianto stesso.

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione custoditi in celle, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

**Fenomeni / Eventi atmosferici:** nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- mareggiate o penetrazione di acqua marina,
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; non indennizza inoltre i danni subiti da:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiera, antenne, enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione;

## Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

- baracche e/o costruzioni in legno o plastica aperte su uno o più lati e quanto in essi contenuto;
- manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento- amianto (c.d. grandine su fragili) ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

**Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti:** la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- mareggiata, marea, maremoto,
- umidità, stillicidio, trasudamento,
- infiltrazione (salvo che per il caso di Allagamento),
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove nonconnesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che sianodistanziate dal pavimento meno di 8 cm.

Si precisa inoltre che, per singolo sinistro, si intendono compresi i danni subiti dai beni per effetto di tali eventi e del loro proseguimento limitatamente alle 168 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente assicurazione.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali diretti e consequenziali causati da maremoto.

**Evento sismico o terremoto:** la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell'Art. 1 "Durata, impostazione e revisione del contratto", la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 20 per cento del premio della SEZIONE 1 relativo alla copertura per gli Eventi Catastrofali, fermo restando che non è consentito esercitare il recesso/disdetta nei confronti di singoli Enti Sanitari.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità degli enti assicurati.

**Eruzioni Vulcaniche:** la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di Eruzioni Vulcaniche ancorché derivanti da Evento Sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da Eruzioni Vulcaniche,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto dell'eruzione vulcanica sui beni assicurati su impianti ad essi connessi,
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

A parziale deroga dell'Art. 1 "Durata, impostazione e revisione del contratto", la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 20 per cento del premio della SEZIONE 1 relativo alla copertura per gli Eventi Catastrofali, fermo restando che non è consentito esercitare il recesso/disdetta nei confronti di singoli Enti Sanitari.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

**Intasamento di gronde e pluviali:** sono compresi i danni agli immobili ed al loro contenuto arrecati da acqua entrata per intasamento delle gronde o dei pluviali causato da grandine. Sono inoltre indennizzabili i danni agli immobili ed al loro contenuto per intasamento di gronde o pluviali causato dalla loro insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazione di carattere generale, fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

**Rimpiazzo combustibili:** La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta – gasolio – kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

**Crollo e Collasso Strutturale:** la Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti e/o consequenziali derivanti ai beni assicurati da Crollo e Collasso Strutturale.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

1. errori di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
2. modifiche dei fabbricati assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mancata o insufficiente manutenzione.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine, effetti graduali degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione.

La Società (a valere sia per la SEZIONE 1 che per la SEZIONE 2) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dall'Ente Sanitario:

- i. in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, dell'Ente Sanitario stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze;

## Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

- ii. per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria "Tossico-nocivi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto previsto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
- iii. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
- iv. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio purché tale ricostruzione/rimpiazzo sia effettuato entro 18 mesi Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
- v. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
- vi. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo Art. 27 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall'Ente Sanitario in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
- vii. per la "ricerca guasti", intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua". fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO:
- viii. qualora esista una stima di opere specifiche redatta da stimatore esperto e accettata dalla Compagnia, vale il disposto dell'Art. 1908 del C.C. e viene attribuito a ciascuna opera il

valore di cui alla stima. Rimane esclusa dall'assicurazione la quota di valore per oggetto eccedente € 25.000,00.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Ente Sanitario e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.

**Formazione di ghiaccio, gelo:** Relativamente ai danni da gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio degli immobili; sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.

**Atti socio-politici:** La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse o di sabotaggio organizzato.
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- d) causati da sostanze radioattive, biologiche e/o chimiche.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare delle aree di pertinenza dell'Ente Sanitario in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre **cinque** giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "Eventi socio-politici".

**Sabotaggio e terrorismo:** Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Per terrorismo sabotaggio si intende qualsiasi attività violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzazione dell'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- d) causati da sostanze radioattive, biologiche e/o chimiche.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera

raccomandata con avviso di ricevimento.

Non è consentito l'esercizio dell'azione di recesso/disdetta nei confronti di singoli Enti Sanitari.

In caso di recesso la Società rimborsa la parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare.

**Apparecchiature elettroniche:** La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato le perdite ed i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati, siano essi in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede e/o comunque nella disponibilità dell'Assicurato, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Ai fini della presente assicurazione, per perdite o danni materiali e diretti, si devono intendere, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le perdite ed i danni causati da:

1. incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o terzi;
2. mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo o automatismo, di regolazione di segnalazione o di condizionamento dell'aria;
3. difetti del materiale o di costruzione, errori di progettazione e di montaggio;
4. caduta, urto, collisione o eventi similari;
5. ostruzione da, o introduzione di corpi estranei;
6. effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti o arco voltaico, effetti di elettricità statica. La Società risponde dei danni causati da fenomeno elettrico, nel caso in cui al momento del sinistro non esistano, non siano danneggiati o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 30% con il minimo di Euro 500,00;
7. incendio o opere di spegnimento dello stesso, fumo, gas e vapore, fulmine ed esplosione, caduta di aeromobili o di oggetti caduti da essi, superamento del muro del suono;
8. bufera, uragano, tempesta, gelo, movimenti del ghiaccio, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, maremoti o eruzioni vulcaniche;
9. rapina, furto o tentativo di furto;
10. acqua condotta, acqua piovana, intasamento di scarichi, gronde e pluviali, colaggio da impianti automatici di estinzione, anche a seguito di rottura di essi.

Si assicurano programmi e spese di ricostruzione dati a seguito di perdite e i danni materiali e diretti in base alle condizioni tutte e altri danni diretti non esclusi dalle Condizioni, anche quando non vi sia un danno materiale coperto, cioè quando dati e programmi siano danneggiati da mancanza di corrente, sovratensione, sottotensione, manipolazioni di dati e programmi dovute ad azioni fraudolente, infezioni da virus ed altri programmi dannosi, errori di manipolazioni del personale addetto compreso la scelta del programma, arresto, malfunzionamento di impianti al servizio di quelli elettronici e dei collegamenti, scariche elettrostatiche, perturbazioni elettromagnetiche.

In caso di danno, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati, quali ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostruzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista per i Danni materiali e diretti all'hardware.

Non sono compresi i danni e/o perdite causati da:

1. dolo dell'Assicurato
2. costi sostenuti per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento del bene assicurato, a meno che tale registrazione o verifica sia resa necessaria da un sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto;

3. di deperimento, logoramento, corrosioni, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
4. causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
5. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
6. perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
7. per le cose fisse, i danni verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico, se avvenuti al di fuori delle ubicazioni;
8. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
9. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
10. attribuiti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
11. a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
12. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di intervento o d'inventario;
13. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di occupazione militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
14. montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione o revisione;
15. cyber risk- virus informatici;
16. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
17. i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a centinatura per svista;
18. la perdita di dati avvenuta durante le elaborazioni non completate, non terminate;
19. i danni da modifica dei programmi eseguita senza benestare e controllo da parte dei progettisti degli stessi o da parte di chi detiene le licenze;
20. le spese occorse, a seguito del sinistro, per migliorare i programmi, dati, eliminare errori di progettazione, errori di lettura;
21. il trasporto di dati e programmi (registrati su supporti) fuori dei locali dei centri elaborazione dati delle sedi dell'Assicurato.
22. danni meccanici e tecnici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
  - a) controlli di funzionalità;
  - b) manutenzione preventiva;
  - c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

**Maggiori Costi:** In caso di sinistro, indennizzabile a termini delle precedenti Parti, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, la Società indennizza:

i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato; gli ulteriori costi di carattere non continuativo ragionevolmente necessari e documentati, sostenuti per la prosecuzione dell'esercizio, in aggiunta a quelli indennizzabili già descritti.

Ogni spesa sostenuta dall'Assicurato per evitare o ridurre il danno di inattività deve essere notificata alla Società pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista.

Non sono compresi i danni e/o perdite causati da:

1. danni indiretti, le ammende o danni conseguenti a rotture di contratto per mancato o ritardo adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura;
2. le spese sostenute a seguito della mancanza di fornitura di corrente elettrica da parte dell'Ente che provvede alla sua distribuzione;
3. le spese coperte dalle altre Sezioni di polizza;
4. tutte le spese non preventivamente concordate con la Società o con il suo incaricato.

**Periodo indennizzo:** è il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre i 4 mesi successivi, durante i quali l'attività dell'Assicurato subisca le conseguenze del sinistro stesso.

**Conduttori esterni:** La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con i beni assicurati, e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli impianti assicurati.

**Impianto di condizionamento:** Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori.

### **Art. 17 - Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società**

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita e per ogni Ente Sanitario assicurato, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione Contrante e gli Enti Sanitari sono esonerati), fermo quanto previsto ai successivi artt. "Acquisizione di nuovi beni" e "Costituzione del premio e regolazione annuale".

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

### **Art. 18 - Acquisizione di nuovi beni**

Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Ente Sanitario anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 10% (dieci per cento) della somma totale attribuita, per ciascun Ente Sanitario, alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l'Ente Sanitario ne avrà dato comunicazione.

### **Art. 19 - Deroga alla regola proporzionale**

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore. Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

## Sezione 2) FURTO, RAPINA e RISCHI ASSIMILABILI

La Società assicura nella forma a "primo rischio assoluto":

- a) beni mobili;
- b) denaro, titoli e valori in genere:
  - b1) riposti e custoditi sottochiave e/o all'interno di mezzi di custodia;
  - b2) ovunque posti, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali
  - b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,

per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- ◇ furto come definito dall'Art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
- ◇ rapina come definita dall'Art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
- ◇ estorsione come definita dall'Art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi (fermo quanto precedentemente normato per la SEZIONE 1), le spese sostenute dall'Ente Sanitario:

- per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell'importo a tale titolo previsto nella scheda di conteggio del premio.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca le cose assicurate (con esclusione di denaro, quadri ed oggetti d'arte) purché riposte nei locali descritti in polizza e che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie necessariamente documentate, purché ragionevolmente sostenute, per il proseguimento dell'attività. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose danneggiate o rubate.

La garanzia è comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle cose danneggiate o rubate a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Amministrazione. Si precisa pertanto che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

**Art. 20 - Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia**

1) La garanzia furto è operante:

- I. per i beni lett. a), b1) e b2) dell'Art. 20 "Oggetto dell'assicurazione" della presente Sezione posti all'interno di immobili, se l'autore del reato:
  - ◇ si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
    - a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
    - b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
    - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
    - d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.;
  - ◇ si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede e/o li abbia asportati.
- II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
- III. per i beni lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. Beni all'aperto), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale.
- IV. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'Apparecchiatura stessa;
- V. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile.

2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:

- ◇ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
  - ◇ il furto con strappo,
  - ◇ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,
- ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

3) La copertura assicurativa opera anche:

- ◇ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per la indennizzabilità dei danni di cui al punto 1.I. che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, cordee simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

A deroga di quanto precede, l'assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 20% minimo € 5.000,00 - anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura non operante e/o di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.

I beni e manufatti in rame si intendono coperti dalla presente sezione di polizza fino al limite massimo e con gli scoperti/franchigie indicati nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Per tali enti, in deroga a quanto previsto dell'articolo 16, non sarà previsto alcun reintegro automatico.

Sono esclusi i danni da furto avvenuti negli immobili rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o incustoditi qualora non si tratti di abitazioni civili.

#### **Art. 21 - Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro**

Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo e per l'insieme di tutti gli Enti Sanitari Assicurati, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione e gli Enti stessi sono esonerati).

In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate salvo diversa pattuizione; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.

L'Amministrazione si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

#### **Art. 22 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Ente Sanitario ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere

ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

### Condizioni operative dell'assicurazione (Valide per tutte le sezioni)

#### Art. 23 – Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella sezione DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:

- I. verificatisi in occasione di:
  - a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni,
  - b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale,
  - c. mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine,
  - d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
  - e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'Accelerazione artificiale di particelle atomiche

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,

- II. causati da o dovuti a:
  - f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
  - g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
  - h. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificata mente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
  - i. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
  - j. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
  - k. montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione;
  - l. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
  - m. difetti noti all'Ente Sanitario all'atto della stipulazione della polizza;
  - n. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
  - o. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Ente Sanitario;
  - p. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura;
  - q. Relativamente ai danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da: atti vandalici o dolosi,

- eventi sociopolitici, terrorismo e sabotaggio, l'impresa non risponde dei danni: da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze chimiche e/o biologiche utilizzate per compiere tali atti.
- r. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all'Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1 e Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2;
  - s. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all'Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1 e Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2;
  - t. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurateo altri enti posti nel raggio di 1.000 metri;
  - u. errata manovra;
  - v. umidità, brina e condensa.

si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;

**III. nonché:**

- w. la perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
- x. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- y. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato,
- z. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- aa. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni aa. i danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventi socio-politici;
- bb. le manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere, a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.

**Art. 24 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti**

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società entro dieci giorni da quando l'articolazione aziendale competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;

In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Ente Sanitario ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.

- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Ente Sanitario di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l'Ente Sanitario dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

Nel comune interesse l'Amministrazione e gli Assicuratori, ivi compresi i rispettivi Uffici competenti, si obbligano ad effettuare ogni corrispondenza esclusivamente attraverso il Broker designato, fornendo tutta la relativa documentazione in possesso per una corretta definizione di ogni sinistro.

La Società fornirà semestralmente all'Amministrazione Contraente e/o agli Enti Sanitari Assicurati un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell'evento
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di decorrenza della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

E' facoltà dell'Amministrazione Contraente e degli Enti Sanitari richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora esse lo richiedano.

#### **Art. 25 - Procedura per la valutazione del danno (Sezioni 1 e 2)**

L'ammontare del danno e/o delle perdite è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono

prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito sono ripartite a metà.

Relativamente all'Art. 16 - "Oggetto dell'assicurazione Sez. 1)" punto vi", in caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o di restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

#### **Art. 26 - Mandato dei Periti (Sezioni 1 e 2)**

---

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 24 - "Denuncia dei sinistri - Impegni delle parti";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 27 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Ente Sanitario abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Ente Sanitario di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 25 - "Procedura per la valutazione del danno" - lettera b) - ("perizia formale"), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art. 27 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni 1 e 2)**

---

**CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 1**

**Incendio ed altri danni ai beni:**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:

- per **Beni Immobili**, la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell’area) escludendo soltanto il valore dell’area;
- per **Beni Mobili**, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).

Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, rientra nella definizione di “valore a nuovo” la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant’altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata.

L’attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Beni Immobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Beni Mobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L’ammontare del danno si determina:

- per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 cc.

Relativamente ai danni di “Fenomeno elettrico e/o Elettronico” ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l’ammontare del danno è determinato intendendo per tale:

1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
  - per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà

se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;

- negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto condiviso con la Società, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verrà effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell’Art. 1908 Codice Civile; diversamente si procederà in ogni caso alla quantificazione dell’indennizzo sulla base di eventuale altra stima esistente ed in base alle informazioni ed alla documentazione disponibile.

#### **CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 2 – Furto, rapina e rischi assimilabili**

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili (valido per le sezioni 1 e 2).

#### **Art. 28 - Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo” – valido solamente per la SEZIONE 1)**

Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.

1. Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all’Art. 19 – “Deroga alla regola proporzionale”, risulti:
  - a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
  - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
4. l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.

#### **Art. 29 - Pagamento dell’indennizzo (SEZIONI 1 e 2)**

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.

L’indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria

(se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Ente Sanitario avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite, salvo quanto diversamente normato.

**Art. 30 - Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni 1 e 2)**

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 31 - Compensazione tra partite (Sezione 1)**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 19 - "Deroga alla regola proporzionale", si conviene che qualora – applicata la "deroga alla proporzionale" laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.

Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

**Art. 32 - Operatività dell'Assicurazione**

Qualora alcuni Beni risultassero colpiti da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora tale sinistro non risulti liquidabile per il solo motivo che i Beni colpiti non sono esplicitamente contemplati nella presente assicurazione resta inteso che, qualsiasi danno o spesa o perdita conseguente anche se inerente ai soli Beni danneggiati e non assicurati, sarà comunque indennizzabile.

**Art. 33 - Forma dell'Assicurazione – Deroga alla proporzionale (Valida per la Sezioni 2)**

La copertura è prestata nella formula a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile

**Art. 34 - Anticipo dell'indennizzo**

L'Ente Sanitario ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00).

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro e per anno, qualunque sia l'ammontare del danno.

**Art. 35 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)**

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o

restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

**Art. 36 - Clausola SARS - Cov2 / Coronavirus**

---

Sono esclusi i danni e/o le conseguenze dirette, dai quali derivi qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a contagio di virus, quali SARS-Cov2 e Coronavirus, di qualunque natura/tipologia e variante pandemica, o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita). Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, *disinfezione*, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività

**Art. 37 - Disposizione finale**

---

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

**La Società**

**Il Contraente**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo**

**VALIDO PER LE SEZIONI 1) e 2)**

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per ciascun Ente Sanitario, ad eccezione di quanto previsto più avanti per l'IRCCS "Bonino Pulejo", per singolo sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di:

Massimo Indennizzo per sinistro/anno	Euro	<b>50.000.000,00</b>
--------------------------------------	------	----------------------

**PRECISAZIONE:**

**Sulle somme assicurate dall'IRCCS Bonino Pulejo, in ragione delle tipicità dell'Istituto stesso, il massimo indennizzo per sinistro e per anno si intende modificato come di seguito indicato:**

Massimo Indennizzo per sinistro/anno	Euro	<b>10.000.000,00</b>
--------------------------------------	------	----------------------

**Fermi restando i sottolimiti di cui alle garanzie che seguono:**

**Sezione 1) Incendio e altri danni ai beni (Limiti validi per ciascun Ente Sanitario Assicurato)**

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia euro	Limite di Indennizzo per sinistro ed anno euro
	in % sul danno	con il minimo di euro		
Per sinistro, se non diversamente previsto	=====		€ 25.000,00	=====
Art 16 – lett. j): Rottura lastre	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00 per anno col limite di € 2.500,00 per singola lastra
Art 16 – lett. k): Atti socio-politici	10%	€ 25.000,00	=====	€ 3.000.000,00
Art 16 – lett. vii): Ricerca guasti	=====	=====	€ 500,00	€ 100.000,00 per sinistro ed anno
Art 16 – lett. m): Fenomeni atmosferici	10%	€ 25.000,00	=====	<b>€ 3.000.000,00</b>
Fenomeni atmosferici su fabbricati aperti su più lati e tettoie	=====	=====	€ 25.000,00	€ 150.000,00 per sinistro ed anno
Art 16 – lett. x): Terremoto/ evento sismico	=====	=====	€ 25.000,00	<b>€ 10.000.000,00</b>
Art 16 – lett. z): Eruzioni vulcaniche	=====	=====	€ 25.000,00	<b>€ 10.000.000,00</b>

**Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property**

Art 16 – lett. l): Sabotaggio/Terrorismo	=====	=====	=====	€ 3.000.000,00
Art 16 – lett. m: Grandine su fragili	=====	=====	€ 25.000,00	€ 300.000,00 per sinistro ed anno
Art 16– lett. n): Formazione di Ghiaccio e Gelo	=====	=====	€ 25.000,00	€ 300.000,00 per sinistro ed anno
Art 16 – lett. o): Acqua Piovana	=====	=====	€ 25.000,00	€ 300.000,00 per sinistro ed anno
Art 16– lett. p): Fuoriuscita d’acqua	=====	=====	€ 25.000,00	€ 300.000,00 per sinistro ed anno
Art 16– lett. q) e r): Inondazioni/Alluvioni/Allagamenti	10%	€ 25.000,00	=====	€ 3.000.000,00
Art 16 – lett. s): Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta massi	=====	=====	€ 25.000,00	€ 1.000.000,00
Art 16 – lett. t): Crollo/collasso strutturale	=====	=====	€ 25.000,00	€ 2.000.000,00 per sinistro ed anno
Art 16 – lett. u): Sovraccarico neve	=====	=====	€ 25.000,00	€ 3.000.000,00
Art 16 – lett. v): Fenomeni elettrici e/o elettronici	=====	=====	€ 25.000,00	€ 500.000,00
Art 16 lett. w) – Mancato freddo	=====	=====	€ 25.000,00	La somma assicurata per sinistro ed anno
Spese mantenimento attività e servizi	=====	=====	3 giorni con il minimo di € 10.000,00	La somma assicurata per sinistro ed anno

**PRECISAZIONE:**

**Sulle somme assicurate dall’IRCCS Bonino Pulejo, in ragione delle tipicità dell’Istituto stesso, il massimo indennizzo sulle garanzie “terremoto” ed “eruzioni vulcaniche” si intende così modificato:**

Art 16 – lett. x): Terremoto/ evento sismico	=====	=====	€ 25.000,00	€ 6.000.000,00
Art 16 – lett. z): Eruzioni vulcaniche	=====	=====	€ 25.000,00	€ 6.000.000,00

**Restano fermi tutti gli altri limiti di indennizzo prescritti dal C.S.A. ed oggetto di specifica offerta (vedere scheda di offerta tecnica).**

**Sezione 2) Furto, rapina e rischi assimilabili (valido per l'insieme di tutti gli Enti Sanitari assicurati)**

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia euro	Massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo euro
	in % sul danno	con il minimo di euro		
Beni mobili	10%	€ 5.000,00		€ 750.000,00 (h)
Beni all'aperto	10%	€ 10.000,00		€ 100.000,00 (i)
Denaro e valori custoditi sottochiave	10%	€ 2.500,00		€ 250.000,00 (l)
Denaro e valori ovunque posti	10%	€ 2.500,00		€ 100.000,00 (m)
Denaro e valori trasportati	10%	€ 500,00		€ 100.000,00 (n)
Guasti da ladri	10%	€ 5.000,00		€ 250.000,00 (o)
Beni di Dipendenti/Utenti	10%	€ 250,00		€ 50.000,00 (p)
Furto con Destrezza (eccetto porta-valori)	10%	€ 250,00		€ 50.000,00 (q)
Beni in rame	10%	€ 10.000,00		€ 100.000,00 (r)

*h = di cui euro 50.000,00 quale limite massimo per ogni Ente Sanitario assicurato*

*i = di cui euro 25.000,00 quale limite massimo per ogni Ente Sanitario assicurato*

*l = di cui euro 50.000,00 quale limite massimo per ogni Ente Sanitario assicurato*

*m = di cui euro 20.000,00 quale limite massimo per ogni Ente Sanitario assicurato*

*n = di cui euro 20.000,00 quale limite massimo per ogni Ente Sanitario assicurato*

*o = di cui euro 50.000,00 quale limite massimo per ogni Ente Sanitario assicurato*

*p = di cui euro 5.000,00 quale limite massimo per ogni Ente Sanitario assicurato*

*q = di cui euro 5.000,00 quale limite massimo per ogni Ente Sanitario assicurato*

*r = di cui euro 25.000,00 quale limite massimo per ogni Ente Sanitario assicurato*

**Per tutte le Sezioni : na = non applicato/a**



ASP Palermo

Data 13/07/2021 09.34.10

ASPPA/0075179/2021

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 90141  
PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

**Dipartimento Risorse  
Tecnologiche Finanziarie e  
Strutturali**

**U.O.C. Gestione del Patrimonio**

Via Pindemonte, 88  
90129 – Palermo

**Telefono**

091 7033639 - 3484

**EMAIL**

[uoc.patrimonio@asppalermo.org](mailto:uoc.patrimonio@asppalermo.org)  
[patrimonio@pec.asppalermo.org](mailto:patrimonio@pec.asppalermo.org)

**WEB**

[www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org)

Ai Direttori delle Macrostrutture Aziendali  
Ai Direttori delle UU.OO.CC.  
Ai Responsabili delle UU.OO.SS.

e, p.c. Al Referente Aziendale  
del Servizio di Brokeraggio (RASB)  
Avv. Daniela Antinoro

Al Responsabile Unico del Procedimento  
(RUPE)  
Dr. Piero Caltagirone

Al Direttore dell'esecuzione (DE)  
Sig.ra Emma Avellone

Al Direttore della U.O.C.  
Progettazione e Manutenzioni

Alla Direzione Generale  
Alla Direzione Amministrativa  
Alla Direzione Sanitaria  
Loro Sedi

Alla Spett.le Società  
Consulbroker S.p.a.  
mail: [info@consulbrokers.it](mailto:info@consulbrokers.it)  
pec: [consulbrokers-asppa@pec-legal.it](mailto:consulbrokers-asppa@pec-legal.it)

**Oggetto: Procedura denuncia e gestione sinistri "Polizza danni alla proprietà"  
n. 033 0000169/06 - decorrenza dalle ore 24.00 del 30.04.2021 fino alle ore  
24.00 del 30.11.2021 -**

Con e-mail del 08/07/2021, il Consulbrokers ha inviato copia della polizza Allrisk n.030000169/06 stipulata con la Compagnia Assicurativa QBE per i danni al patrimonio mobile e immobile e l'appendice di proroga, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.04.2021 e fino alle ore 24.00 del 30.11.2021.

Ciò posto, quanto alle modalità da osservare per le denunce e la gestione dei sinistri, rientranti nella polizza di che trattasi, che in copia si allega ed ai cui contenuti integralmente si rinvia, ed avuto riguardo alla vastità del Territorio di competenza dell'Azienda ed onde scongiurare eccezioni di inoperatività della polizza per tardiva denuncia, si dispone quanto

di seguito specificato.

### Denuncia sinistri

- 1) Al verificarsi di un sinistro, rientrante nella polizza in argomento, il soggetto interessato, nell'immediato deve fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, formale denuncia, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, dell'evento coperto da garanzia assicurativa, da effettuarsi sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 e s.m.i. dell'accaduto indicando la data, il luogo, l'ora, la circostanza e modalità con cui lo stesso è avvenuto.
- 2) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti ai locali e beni con riferimento alla qualità, quantità delle cose sottratte, distrutte o danneggiate;
- 3) Rilevare, ove possibile, dalla *scheda stanza* il numero di inventario del bene oggetto di furto;
- 4) Fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- 5) Richiedere alla U.O.C. Progettazione e Manutenzioni relazione tecnica sulla stima dei danni subiti e perizie fotografiche che possa ragionevolmente essere richiesta dalla Compagnia di Assicurazione QBE Insurance o dai periti incaricati per la verifica sulle cause e modalità del sinistro;
- 6) Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno mediante rilievi fotografici;
- 7) Il Dirigente Responsabile della struttura ove presta servizio il soggetto, entro 30 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o da quando ne ha avuto formale conoscenza deve effettuare formale denuncia di sinistro alla Compagnia assicurativa, per il tramite del Broker CONSULBROKER S.p.a. al seguente indirizzo di posta elettronica:

**Consulbroker S.p.A.**


**Pec: consulbrokers-asppa@pec-legal.it**

- 8) la Struttura che ha effettuato la denuncia, ove non avesse ancora allegato tutta la documentazione necessaria al broker assicurativo per la gestione del sinistro, dovrà trasmettere direttamente e tempestivamente allo stesso l'ulteriore carteggio.
- 9) Di quanto stabilito ai superiori punti nn.1) 2) 3) e 5) dovrà essere data contestuale comunicazione all'U.O.C. Gestione del Patrimonio di questa Azienda (mail: [uoc.patrimonio@asppalermo.org](mailto:uoc.patrimonio@asppalermo.org)), corredandola con copia della documentazione inviata al predetto Broker.
- 10) Il Broker Assicurativo Consulbrokers, alla ricezione della denuncia di sinistro, dovrà tempestivamente comunicare alla struttura denunciante ed alla U.O.C. Gestione Patrimonio, il numero identificativo del sinistro che dovrà essere obbligatoriamente citato in tutta la corrispondenza successiva alla prima denuncia, nonché la chiusura del sinistro con eventuale indennizzo liquidato al danneggiato, suddiviso per voci di danno (Incendio e altri danni ai beni, Furto, rapina e rischi assimilabili, ecc.).
- 11) Qualunque ulteriore documentazione necessaria per la gestione del sinistro dovrà, su richiesta dell'U.O.C. Gestione del Patrimonio, essere alla stessa inoltrata con la massima sollecitudine e, comunque, entro i termini dalla stessa indicati.

\*\*\*

Nel richiamare le SS.LL. alla puntuale osservanza delle suddette disposizioni, si invitano i Dirigenti in indirizzo a dare la massima divulgazione della presente e dell'allegata polizza a tutto il personale afferente alle articolazioni di competenza, in conformità alla normativa vigente, anche mediante l'affissione nei rispettivi albi, significando che, l'inosservanza dei termini - che sono da considerarsi perentori - costituiscono responsabilità dirigenziale.

La presente viene inoltrata al Responsabile della UOS Comunicazione ed Informazione, che provvederà alla pubblicazione della presente circolare sul sito web aziendale



<http://www.asppalermo.org>, nella sezione " Documenti/circolari", unitamente alla polizza "infortuni cumulativa" sottoscritta con la Compagnia assicurativa Generali S.P.A., alla cui lettura si rinvia.

La presente sostituisce la direttiva procedimentale emanata con riferimento alla polizza in oggetto con nota prot. n. 36970 del 30/09/2019.

Allegati:

- Polizza di Assicurazione per i danni al Patrimonio Mobile ed Immobile n. 032 0000169/05;
- Appendice di Polizza n. 033 0000169/06.

Il Collaboratore Amministrativo

Rag. Oronzio Tantiello



Il Direttore della U.O.C.  
Gestione del Patrimonio  
Dr. Giuseppe Rinaldi

